

B) SORVEGLIANZA SANITARIA

Per sorveglianza sanitaria si intende l'insieme degli accertamenti sanitari svolti dal Medico Competente finalizzati alla tutela dello stato di salute e alla sicurezza dei lavoratori, in relazione alle condizioni di salute degli stessi, all'ambiente di lavoro, ai fattori di rischio e alle modalità di svolgimento dell'attività lavorativa.

CHI È SOTTOPOSTO ALLA SORVEGLIANZA SANITARIA

Sono sottoposti a sorveglianza sanitaria i **lavoratori e gli equiparati (ad es. studenti)**, per i quali nel Documento di Valutazione del Rischio (DVR) è indicato un livello di rischio per il quale la normativa vigente ne prevede l'obbligo.

La sorveglianza sanitaria è finalizzata (D.Lgs. 81/2008, art 41, comma 6) all'espressione **dei giudizi di idoneità alla mansione specifica** che vanno obbligatoriamente comunicati per iscritto al Datore di Lavoro e in copia al lavoratore stesso.

I giudizi possono essere di:

- idoneità;
- idoneità parziale, temporanea o permanente, con prescrizioni o limitazioni;
- inidoneità temporanea;
- inidoneità permanente.

La sorveglianza sanitaria è obbligatoria se il lavoratore, o equiparato, è esposto ai fattori di rischio per i quali le norme di legge impongono la sorveglianza sanitaria; contemporaneamente il datore di lavoro è obbligato a far sottoporre i lavoratori o equiparati a visita medica (D.Lgs. 81/2008, artt 18 e 20).

In conseguenza di quanto sopra, tutti gli studenti di Medicina e Chirurgia saranno sottoposti a visita di idoneità sanitaria prima dell'inizio delle attività pratiche di tirocinio del 3° anno.